

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE
AI FINI ISTRUTTORI DELLE DOMANDE PRESENTATE PER
L'ACCESSO AGLI AIUTI PREVISTI DAGLI AVVISI PUBBLICI PER LE
MISURE 5.69 "TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA" E 1.43 PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE
PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA DEL P.O. FEAMP
2014-2020 DELLA REGIONE ABRUZZO DEL PO FEAMP 2014/2020**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 , C.2, LETTERA A),
DEL D. LGS. N. 50/2016 - CIG: ZCB1EA5C2A - CUP: C21H17000010009**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

TRA

la "Regione Abruzzo" rappresentata, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 e s.m.i., dal dott. Antonio Di Paolo, nato a Pescara il 28 aprile 1954, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Direttore del Dipartimento "Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca" (in vacanza del Servizio "Politiche di sostegno all'Economia ittica"), con sede in Pescara, via Catullo, n. 17, codice fiscale n. 80003170661;

E

la società "Lattanzio Advisory Public Sector " con sede in Milano, via Domenico Cimarosa, 4 CAP 20121, rappresentata dall'Ing. Filippo Chesi, nato a Milano il 9 febbraio 1964, e residente in Milano, via Pancaldo Leone, 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della succitata "Lattanzio Advisory Public Sector " con sede in Milano, via Domenico Cimarosa, 4 CAP 20121, codice fiscale e numero d'iscrizione all'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano 10532030151;

PREMESSO che

- con nota RA 134965 del 19/05/2017 la LATTANZIO Advisory S.p.A. c.f. e p.i.

10532030151, con sede in MILANO cap. 20144 via Cimarosa, 4 è stata invitata a formulare un'offerta per lo svolgimento del servizio di cui all'art.3 del presente contratto;

- con nota pervenuta per posta certificata il 30/05/2017 e acquisita in pari data al protocollo n. RA 151401/17, la LATTANZIO Advisory S.p.A. ha formulato una specifica offerta corredata della documentazione richiesta;
- con Determinazione DPD027/.... Delsi è provveduto all'affidamento delle attività di cui all'art. 3 del presente contratto alla LATTANZIO Advisory S.p.A. c.f. e p.i. 10532030151, con sede in MILANO cap. 20144 via Cimarosa, 4.

Tutto ciò premesso, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto ha per oggetto, in primis, lo svolgimento dei servizi di supporto alla valutazione ai fini istruttori delle domande presentate per l'accesso agli aiuti previsti dagli Avvisi pubblici per le misure 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del P.O. FEAMP 2014-2020 della Regione Abruzzo . Le prestazioni sono richieste a favore dell' Organismo Intermedio Regione Abruzzo e per essa del Servizio Politiche di sostegno all'Economia ittica del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, o di altro diversamente denominato, di seguito denominato "Servizio", su cui è o sarà incardinata la funzione di R.A.d.G (Referente dell'Autorità di Gestione nazionale).

Il Servizio si riserva la facoltà di chiedere, a parità di budget, attività di supporto alla valutazione di istanze prodotte in esito ad altri Avvisi, purché compatibili con le professionalità rese disponibili dal Prestatore di servizi.

L'importo offerto è pari a € 38.750,00 (trentottomilasettecentocinquanta/00), oltre IVA, corrispondente ad un numero di giornate/uomo pari a n. 155 per il prezzo unitario di € 250; esso resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto il prestatore di servizi si intende compensato per tutto quanto occorra per fornire la prestazione scaturente dall'offerta in ogni sua parte.

I contenuti del servizio richiesto sono dettagliati nei successivi articoli 2 e 3 e dovranno essere svolti con le modalità e dalle professionalità offerte, indicate negli allegati A) e C) uniti al presente contratto a formarne parte integrante.

L'operatore contraente dovrà sottoporre il Piano di lavoro dell'Assistenza Tecnica all'approvazione del Dirigente del Servizio; questi ha facoltà di chiedere modifiche ed integrazioni, nei limiti del contratto, di ciascun profilo di erogazione del servizio, nonché di indicare, durante lo svolgimento di esso, ulteriori puntuali esigenze connesse all'attuazione del Programma e/o a mutamenti organizzativi intervenuti o ritenuti opportuni, ai fini dei conseguenti adeguamenti ai servizi oggetto del contratto. Il Prestatore dovrà operare in stretto raccordo con il Servizio ed essere disponibile ad incontri, partecipazione a gruppi di lavoro, etc..

Art. 2 - Caratteristiche e contenuti dei servizi richiesti

Le attività oggetto del contratto riguarderanno in primis la realizzazione di servizi di supporto tecnico alla valutazione delle domande presentate per l'accesso agli aiuti previsti dagli Avvisi pubblici per le misure 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" e 1.43 "Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca" del P.O. FEAMP 2014-2020 della Regione Abruzzo. L'operatore contraente deve operare in stretto raccordo con il Committente e a tal fine, all'interno del Servizio, l'Ufficio Politiche di Sostegno alla Flotta e Interventi Strutturali in ambito FEP-FEAMP, viene individuato come referente dell'aggiudicatario che realizza tutte le attività oggetto

del Servizio, come concordate e definite con il Committente. Il Prestatore di servizi provvede a supportare gli istruttori regionali operando sia presso gli Uffici dell'Ente, sia in remoto, nelle verifiche previste negli Avvisi approvati con Determinazioni DPD027/03 del 25/01/2017 e DPD027/12 del 13/03/2017 e nella compilazione delle relative check list. Il servizio comprende in particolare l'analisi tecnica della documentazione prodotta, la valutazione della necessità di eventuali integrazioni/chiarimenti, l'esame dei medesimi, la quantificazione analitica del contributo, l'eventuale riesame ad istanza di parte.

Il Servizio si riserva la facoltà di chiedere, a parità di budget, attività di supporto alla valutazione di istanze prodotte in esito ad altri Avvisi, purché compatibili con le professionalità rese disponibili dal Prestatore di servizi.

Art. 3 –Altre prescrizioni

L'operatore contraente nell'allegato C) dell'offerta presentata, ha proposto un gruppo di lavoro dedicato a compiti di affiancamento, consulenza e supporto, composto da figure di Esperti. Il Legale rappresentante dell'offerente si impegna a non modificare il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta senza il preventivo consenso del Servizio. Qualora l'operatore contraente, durante lo svolgimento del servizio, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione al Servizio, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno in ogni caso possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante specifica documentazione.

Durante tutto il periodo di vigenza del contratto:

- gli Esperti proposti assicurano la copertura di tutto lo spettro di competenze richiesto;
- per giornata/uomo si intende una prestazione non inferiore a sei ore;

Art. 4 - Modalità di pagamento

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CUP e il CIG della presente procedura, complete di relazione illustrativa delle attività svolte ai fini dell'esecuzione del rapporto

Tali importi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC, secondo le seguenti modalità:

- SAL pari al 50% dall'importo aggiudicato, al raggiungimento di un avanzamento pari ad almeno la metà del monte giornate/uomo indicato nell'offerta;
- saldo finale, a completamento del servizio, previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Committente .

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Regione Abruzzo, Servizio Politiche di Sostegno all'Economia ittica, Via Catullo n.17 – cap.65127 Pescara, cod. fisc. e P.I. 80003170661- C. U. O89SVE — DPD 027.

L'aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sul conto corrente n.presso la Banca intestato a LATTANZIO Advisory S.p.A. – IBANquale conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L.136/2010.

Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono non presentate e non ricevute.

La liquidazione di ogni importo avverrà con le modalità individuate nella fattura stessa.

Art. 5 - Tempistica di attuazione del servizio

Le prestazioni oggetto del presente contratto vanno rese nei sei mesi successivi alla data

di stipulazione del contratto. Il Servizio si riserva la facoltà di chiedere, a parità di budget e nei limiti delle somme residue a quella data, una proroga delle prestazioni di ulteriori tre mesi, anche per attività di supporto alla valutazione di istanze prodotte in esito ad altri Avvisi. Per lo svolgimento di tutte le attività, l'operatore contraente dovrà rispettare la tempistica formulata nel Piano di lavoro approvato dal Servizio ai sensi del precedente art. 1 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Committente.

L'appaltatore, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

Art. 6 - Osservanza condizioni normative C.C.N.L.

L'operatore contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio oggetto della presente gara e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi.

I suddetti obblighi vincolano l'operatore contraente anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Art. 7 - Riferimenti normativi.

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni ed a completamento delle disposizioni in esse contenute si osservano, in quanto applicabili, le seguenti norme

- L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);
- L. 241/90 e s.m.i.;
- D. Lgs 30.06.2003, n. 196;
- D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008;

- D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011;
- D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- Codice Civile.

Si osservano, inoltre:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale.
- Decisione di esecuzione n. C (2015) 8452 del 25 novembre 2015 che approva il Programma operativo FEAMP ITALIA 2014/2020 per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- D.G.R. n. 431 del 29/06/2016 concernente presa d'atto dell'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP ITALIA2014 - 2020, di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 giugno 2016, Repertorio Atti n. 102/CSR;
- D.G.R. n. 746 del 15/11/2016 concernente Regolamento n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – FEAMP 2014/2020 - presa d'atto Piano Finanziario transitorio per l'O.I. Regione Abruzzo;
- Documenti di programmazione Nazionali adottati in sede di Comitato di

Sorveglianza e di Tavoli tecnici del PO FEAMP come di seguito indicato:

Criteri di Ammissibilità e Criteri di Selezione;

Linee guida spese Ammissibili;

Manuale delle procedure per i controlli di 1° livello.

I predetti documenti sono reperibili sul sito internet www.regione.abruzzo.it/pesca o presso il Servizio previa richiesta inviata al numero 085/7672839.

Art. 8 - Registrazione e spese contratto

Tra l'Amministrazione regionale e l'aggiudicataria si stipula apposito contratto, da sottoporre a registrazione.

Le spese riguardanti la registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicataria.

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti, l'esecutore del contratto ha costituito la garanzia fidejussoria n., rilasciata in datadalla, Agenzia di, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria sarà svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs 50/2016. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10 - Trattamento dati personali

L'operatore contraente acconsente, ai sensi del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali per la stipulazione del contratto.

Art. 11 - Responsabile unico del procedimento e referente

Il Responsabile Unico del Procedimento, per la stazione appaltante è il dott. Antonio Di Paolo, mentre per l'operatore contraente il Referente individuato è la dott.ssa Paola Paris.

Art. 12 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti, ivi compresi gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'operatore contraente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio, rimarranno di titolarità esclusiva della Committente, che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'operatore contraente si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Art. 13 - Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera

L'operatore contraente è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.

L'operatore contraente ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali della Committente, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore contraente ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Contratto, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di

conseguenza il committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 14 - Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 15 - Recesso unilaterale e sospensione del servizio

La Regione, attraverso il Dirigente del Servizio, si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni, da comunicare all'operatore contraente a mezzo pec.. La Regione ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'operatore contraente, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'operatore contraente;
- cessazione o fallimento dell'operatore contraente;
- DURC non regolare;
- nei casi di cui ai successivi artt. 17 e 18;
- in tutti gli altri casi previsti nell'art. 37 del capitolato d'oneri generale per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del provveditorato Generale dello Stato.

La risoluzione nei casi previsti dal presente articolo porta come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione regionale della cauzione prestata, nei limiti del proprio credito, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali all'esecuzione in danno dell'operatore.

La Regione può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'operatore contraente qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'operatore contraente le spese sostenute e/o impegnate alla data di comunicazione del recesso.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento totale o parziale dell'operatore contraente, la Regione ha il diritto di incamerare la cauzione a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore contraente possa dar luogo.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi i servizi oggetto del contratto stesso, o la parte rimanente di questi, in danno dell'aggiudicataria inadempiente.

L'affidamento avviene per trattativa privata, o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicataria inadempiente nelle forme prescritte. All'operatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'operatore inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 16 - Altri oneri ed obblighi dell'operatore contraente

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'operatore contraente, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla presente gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- i servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
- l'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'operatore contraente verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio che devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'operatore contraente si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione;
- l'obbligo di attenersi strettamente al Regolamento Comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi Strutturali (Reg. (CE) 1828/2006, pubblicato sulla G.U.U.E. L 371 del 27/12/2006, e successive modificazioni ed integrazioni), per quanto applicabili;
- l'obbligo di garantire la conservazione dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese relative al progetto, per almeno cinque anni con decorrenza dalla data di emissione, da parte del Servizio, della Determinazione di pagamento del saldo dei contributi.

Art. 17 - Verifiche – Penali per ritardi

Qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'operatore contraente è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del committente. Qualora l'operatore contraente si rifiuti di provvedere, il committente applicherà la penale prevista

nel successivo capoverso e potrà provvedere con altro soggetto, imputando i costi all'operatore contraente stesso.

Nel caso di ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita all'art. 16, ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili all'operatore contraente, sarà applicata nei confronti di quest'ultimo una penale di € 300,00 (trecento) al giorno, ferma restando comunque la richiesta dei danni subiti dal committente.

La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta della committente, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione salva, in ogni caso, la facoltà per il committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Art. 18 - Risoluzione anticipata

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del Servizio, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della committente.

Art. 19 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l'Amministrazione e l'operatore contraente in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà deferita all'Autorità giudiziaria, foro di L'Aquila, con esclusione della competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Pescara, lì

Per Lattanzio e Associati S.p.A:
Il legale rappresentante
Ing. Filippo Chesi

Per la Regione Abruzzo
Il Dirigente del Servizio
VACAT
IL Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo